

## CHIARIMENTI IN TEMA DI RIALLINEAMENTO AI FINI FISCALI

### Risposta Agenzia Entrate interpello n. 476/2021

- ✓ L'art. 110, co. 8-bis, del D.L. 104/2020 prevede la possibilità di ottenere il riconoscimento ai fini dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP dei maggiori valori relativi all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti, per i soggetti cd. solari, dal bilancio al 31.12.2019 (cd. riallineamento). In tal caso, occorre tra l'altro vincolare una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali – che può essere oggetto di affrancamento mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF/IRES/IRAP del 10% – per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva (3%) che deve essere versata ai fini del riallineamento in parola.
- ✓ Come già chiarito in precedenza, l'Agenzia ribadisce che, in caso di incapienza o di assenza di riserve, è possibile rendere indisponibile una quota del capitale sociale, mentre non si può procedere al riallineamento nel caso in cui nel patrimonio netto del bilancio con riferimento al quale si effettua la rivalutazione non vi sia capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallineare.
- ✓ A tale riguardo, l'Agenzia risponde negativamente al quesito posto da un contribuente che, non avendo sufficiente capienza per vincolare una riserva di patrimonio netto di importo corrispondente all'intero riallineamento da effettuare, aveva chiesto conferma della possibilità di operare un riallineamento parziale del differenziale tra valore contabile e fiscale (in modo tale da ridurre la relativa riserva da vincolare) «*tenuto conto che sarebbero [state] astrattamente individuabili (e contabilmente distinte) le «quote» di avviamento riferibili alle singole società che sono state incorporate ... per effetto di una precedente operazione di fusione»*.
- ✓ Sotto un diverso profilo, l'Agenzia conferma che è possibile considerare ai fini dell'istituzione del vincolo al regime della sospensione d'imposta il patrimonio netto alla data del 31.12.2020 comprensivo anche dell'utile maturato nell'esercizio 2020 qualora destinato ad essere accantonato a riserva. A tal fine, l'utile deve essere portato ad incremento dell'ammontare delle riserve utilizzabili per l'apposizione del vincolo di sospensione.

